

Publicato il 13/07/2021

N. 03833/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06322/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6322 del 2021, proposto da:

Marco Alecci, Roberta Allotta, Carlo Arrivas Bajardi, Lucia Barone, Silvia Bartoletti, Elma Battaglia, Marco Cacioppo, Manuel Camillieri, Filomena Campagnano, Claudia Carmela Cannilla, Angela Casillo, Daria Castellano, Emira Chimenti, Silvia Cilia, Isabella Daidone, Giovanni Del Prete, Valeria De Vivo, Salvatore Di Maggio, Gabriele Antonio Maria Di Mauro, Elisabetta Di Trapani, Giulia Falcone, Emanuele Ferretti, Alessandro Filingeri, Marilena Fiorentino, Giovanni Galano, Marilina Giannotta, Francesco Giglio, Vincenzo Guarino, Paola Iacobucci, Salvatore Izzo, Katia Luciani, Debora Marino, Angela Marra, Angela Martone, Tiziana Mori, Silvia Murruzzu, Emanuela Neri, Silvia Nurchi, Fabrizio Oliveri, Rocco Palmara, Gloria Pappalardo, Antonella Perillo, Sara Petricciuolo, Virginia Pipitone, Giuseppe Randazzo, Gioella Reda, Giuseppe Ricciardi, Sandra Sauro, Marco Scarpelli, Giovanni Serrao, Donatella Spiga, Tiziana Tirelli, Maria Giovanna Trivieri, Giovanni Vassallo, Anna Vicedomini, Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Rolli, Dario Sammarro, Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Rolli in Cosenza, viale Trieste 38;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Formez PA, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Riente, Martina Maggiolini non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Alice Maggiore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone
e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere
Marzio, n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

1) Del provvedimento di rettifica del bando di concorso (G.U. n.27 6 aprile 2021- 4
Serie speciale Concorsi ed esami) pubblicato in GU n. 46 in data 11.06.2021 con il
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica
ha

così disposto: “Modifica del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato

di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie
equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale
nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (GU n.46 del 11-
06-

2021)” , nella parte in cui detto provvedimento ha previsto l'ammissione alla prova
scritta

dei candidati già esclusi a seguito di valutazione dei titoli (prova preselettiva)
“considerato che il dato medio di affluenza a livello nazionale alle prove di esame
sin
qui svolte evidenzia una partecipazione dei candidati convocati inferiore al 65 per
cento,
che in alcune Regioni (Regione Lazio e Regione Puglia) e' stata addirittura inferiore
al
50 per cento”, nonché nella parte in cui dispone che “Restano fermi gli esiti delle
prove
scritte svolte ai sensi del bando di concorso di cui al comma 1”; nonché nella parte
in cui
non prevede una graduatoria separata e “principale” per coloro che hanno superato
con
esito positivo la fase preselettiva o altra modalità volta a garantire un diritto di
preferenza
per gli stessi;

2) Dell'Avviso di convocazione contenente il Diario d'Esame afferente la nuova
prova scritta decentrata (codice FA/COE – 22 e 23 giugno; codice FG/COE – 24
giugno; codice FP/COE – 25 giugno; codice FT/COE – 28 giugno; codice
FI/COE – 29 giugno) volta a consentire l'espletamento delle stesse ai candidati
esclusi
dalla valutazione dei titoli, così come pubblicato sul sito Portale Step One 2019;

3) degli Elenchi degli ammessi alla nuova prova scritta superiormente menzionata
pubblicati sul Portale Step One;

4) dell'Elenco candidati ammessi convocati per ogni sede regionale pubblicato sul
Portale Step One;

4) dell'Elenco convocati codice FG/COE e dell'Elenco convocati codice FP/COE
pubblicati sul Portale Step One;

5) delle prove scritte decentrate svoltesi tra il 9 e l'11 giugno a prescindere dai
risultati, stante la necessità di coprire i 2800 posti messi a bando.

Nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali, noti o meno, rispetto al provvedimento

gravato in via principale, e tra questi: 1) il Bando pubblicato in GU n.27 6 aprile 2021- 4

Serie speciale Concorsi ed esami, laddove occorre e nella parte in cui fosse interpretato

in senso lesivo per i ricorrenti; 2) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove occorre e nella parte in cui fosse interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;

3)

ogni atto dell'istruttoria compiuta, sebbene allo stato non conosciuto.

A) Per l'accertamento

dell'illegittimità del modus operandi della P.a. che avrebbe dovuto, sul presupposto unico

e solo della scarsa affluenze alle prove scritte svoltesi tra il 9 e l'11 giugno, attingere, per

ogni profilo professionale, dagli Elenchi di concorrenti già superanti la prova preselettiva

(valutazione titoli) o prevedere altre modalità volte a tutelare prioritariamente tali soggetti, piuttosto che fissare nuove prove scritte dal 22 giugno 2021 per coloro che erano

a loro tempo già esclusi per non aver superato la preselezione, estendendo di fatto la platea

dei partecipanti durante una procedura in corso;

B) Di conseguenza, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, quali soggetti che hanno superato la prova preselettiva, ad essere

inseriti direttamente nella graduatoria definitiva, indipendentemente dagli esiti della

6

prova scritta decentrata svoltesi tra il 9 giugno e l'11 giugno, stante il fabbisogno di coprire i 2800 posti messi a bando e la scarsa affluenza alla detta prova.

In alternativa, per l'accertamento di una posizione “preferenziale” dei sopra menzionati soggetti rispetto ai candidati riammessi, anche attraverso la disposizione di due distinte graduatorie (una da cui attingere in via principale contenente i soggetti che hanno superato la preselezione; l'altra secondaria contenente tutti gli altri) al fine di colmare, secondo criteri di equità e giustizia, il fabbisogno delle 2800 unità.

C) nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad inserire direttamente i ricorrenti nella graduatoria definitiva, indipendentemente dagli esiti della prova scritta decentrata svoltasi tra il 9 giugno e l'11 giugno, anche mediante la previsione di due distinte graduatorie (una principale contenente i soggetti “titolati” ed una secondaria e residuale contenente i soggetti ritenuti “non sufficientemente titolati”) o a garantire altre modalità in grado di tutelare prioritariamente la posizione giuridica dei ricorrenti, ognuno per il profilo di riferimento per cui sono stati valutati con esito positivo i titoli.

e, in via alternativa e subordinata, per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad abbassare la soglia di sbarramento della prova scritta decentrata svoltasi tra il 9 e l'11 giugno 2021, per garantire la copertura dei 2800 posti.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa e della Commissione

Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2021 il dott. Claudio Vallorani;

Rilevato che parte resistente eccepisce il mancato superamento della prova scritta o, in altri casi, la mancata presentazione a sostenerla da parte dei ricorrenti ad eccezione delle dottoresse Antonella Perillo e Giovanna Serrao;

Rilevato che, peraltro, la stessa dott.ssa Perillo ha rinunciato al ricorso;

Ritenuto che il mancato superamento e, parimenti, il mancato sostenimento della prova determinano sopravvenuta carenza di interesse per tutti i candidati che versino nell'una o nell'altra condizione;

Considerato, limitatamente ai candidati che possano ancora vantare un interesse al ricorso, che la domanda non appare sostenuta da sufficiente *"fumus boni juris"*, atteso che, il provvedimento di rettifica impugnato, nell'ammettere alla prova scritta tutti i candidati valutati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del bando, non incide sui requisiti di ammissione, che restano inalterati, né muta gli elementi e i valori della selezione (titoli e prova scritta), così come originariamente previsti dal bando, il che esclude la prospettata lesione della *"par condicio"* dei concorrenti;

Considerato che la nuova clausola modificativa - che si limita ad estendere la platea di coloro che sono ammessi alla prova scritta, eliminando l'originario limite numerico che era pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso (precisamente *"un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a concorso."*) - va incidere su di una clausola del bando che non fissava una soglia di sbarramento legata al punteggio dei titoli ma aveva un mera finalità deflattiva, volta ad evitare un eccessivo numero di presenze agli scritti;

Ritenuto che nella scelta dell'Amministrazione non sembra ravvisabile alcun profilo anti-meritocratico, stante il mantenimento di entrambi i criteri selettivi così come originariamente concepiti (punteggio per i titoli; superamento della prova scritta a risposta multipla) e corrisponde all'evidente interesse pubblico di evitare, per quanto possibile, che posti messi a bando vadano dispersi, con dispersione di risorse pubbliche;

Ritenuto, viceversa, recessivo rispetto all'interesse pubblico predetto l'interesse di cui assumono di essere titolari i ricorrenti (a competere con un minor numero di concorrenti), della rilevanza giuridica del quale, peraltro, è lecito dubitare (apparendo, piuttosto, come un interesse "di fatto");

Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare richiesta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

respinge la domanda cautelare proposta.

Spese di fase compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall'art. 6 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76), con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO